

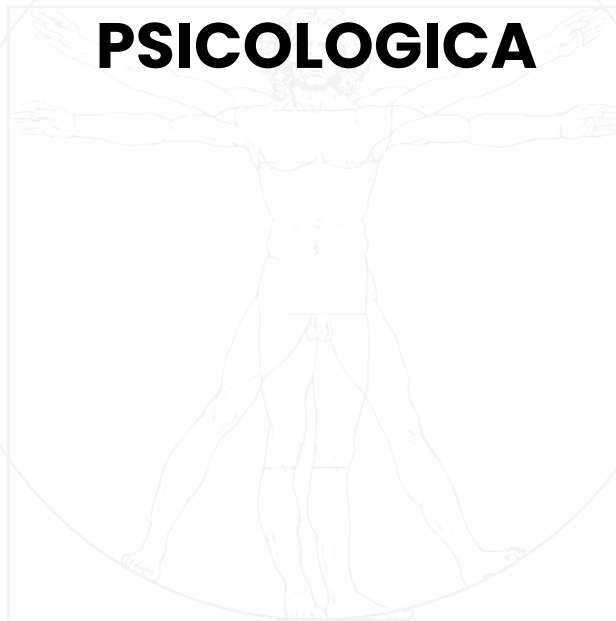


UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9650 DEL 24/07/2025

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
2.1	ISTITUZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA E ORGANI	3
	ART.2 Istituzione delle Scuole.....	3
	ART.3 Organi della Scuola.....	3
	ART.4 Direttore della Scuola.....	3
	ART.5 Consiglio della Scuola.....	4
2.2	CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO	4
	ART.6 Corpo docente.....	4
	ART.7 Ammissione.....	5
	ART.8 Anno accademico.....	5
	ART.9 Ordinamento didattico, programma generale di formazione e piano formativo individuale 5	5
	ART.10 Frequenza.....	5
	ART.11 Assenze per malattia.....	5
	ART.12 Sospensioni del periodo di formazione.....	6
	ART.13 Trasferimento in ingresso.....	6
	ART.14 Trasferimento in uscita.....	6
	ART.15 Rinuncia e decadenza.....	6
	ART.16 Formazione nella rete formativa.....	7
	ART.17 Formazione fuori dalla rete formativa.....	7
	ART.18 Attività di ricerca.....	7
	ART.19 Tutor accademici.....	7
	ART.20 Libretto di formazione specialistica.....	7
	ART.21 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo.....	8
	ART.22 Esame di Diploma.....	8
	ART.23 Contemporanea iscrizione.....	8
	ART.24 Tasse.....	8
	ART.25 Assicurazione.....	8
	ART.26 Osservatorio interno delle Scuole di specializzazione.....	9
	ART.27 Profili sanzionatori.....	9
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	9
	ART.28 Disposizioni finali.....	9

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di Specializzazione di area psicologica dell'Università Vita-Salute San Raffaele e si applica a tutti gli iscritti a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovra estesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del regolamento

2.1 ISTITUZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA E ORGANI

ART.2 Istituzione delle Scuole

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna di Ateneo, sono istituite le Scuole di Specializzazione di area psicologica.
2. Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso l'Università e afferiscono alla Facoltà di Psicologia.

ART.3 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

ART.4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto a seguito di elezioni, come esplicitato dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici e può essere nominato più di una volta, per un massimo di tre mandati complessivi.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca e presiede il Consiglio e nomina all'interno dello stesso il Segretario verbalizzante.
3. Rientrano tra i compiti del Direttore:
 - ☐ attestare mensilmente le presenze degli specializzandi secondo le modalità determinate dai competenti uffici;
 - ☐ verificare, al termine di ogni anno di corso, la compilazione del libretto attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione;
 - ☐ recepire la sospensione del periodo di formazione per genitorialità o malattia;
 - ☐ verificare gli eventi che comportano la decadenza dallo status di specializzando;
 - ☐ verificare il corretto adempimento dei compiti attribuiti ai singoli docenti per quanto riguarda la formazione degli specializzandi.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti al precedente comma da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione potrà comportare l'apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto

previsto dal "Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240/2010" dell'Ateneo.

5. In caso di impedimento o assenza del Direttore della Scuola, le sue funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

ART.5 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai professori e ricercatori titolari di insegnamento, dai docenti a contratto titolari di insegnamento e da tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni con mandato biennale.

2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni:

- ☐ aggiorna l'ordinamento didattico in conformità alla normativa;
- ☐ predispone il regolamento didattico della Scuola;
- ☐ predispone il programma generale;
- ☐ predispone il piano formativo individuale;
- ☐ autorizza lo svolgimento di periodi di formazione in strutture extra rete formativa;
- ☐ propone la copertura degli insegnamenti;
- ☐ si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- ☐ detta le linee generali della formazione e individua le strutture da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
- ☐ designa annualmente i tutor, sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, nonché di documentata capacità didattico-formativa;
- ☐ designa annualmente i supervisori, tra il personale della struttura in cui lo specializzando opera, in base alle rotazioni definite nel piano formativo individuale;
- ☐ propone date e commissioni per l'esame di diploma;
- ☐ ratifica le decisioni del Direttore assunte per urgenza.

3. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotte le assenze giustificate. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni.

4. Le adunanze del Consiglio della Scuola possono svolgersi anche in modalità telematica e da remoto a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati. Gli strumenti utilizzati devono garantire la sicurezza dei dati, delle informazioni e ove richiesto, della segretezza. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio della Scuola si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Direttore e il Segretario verbalizzante.

2.2 CARRIERA DELLO SPECIALIZZANDO

ART.6 Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, è costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori e professori straordinari, entrambi come identificati dalla normativa vigente, e, nella misura determinata dalla legge, da personale non universitario appartenente alla rete formativa della Scuola, debitamente autorizzato dalla struttura di afferenza ove previsto.

2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico disciplinari specifici della tipologia della Scuola.

ART.7 Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. Salvo diversa disposizione, la commissione per gli esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione, nominata dal Rettore, è composta dal Direttore della Scuola e da quattro professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola.

ART.8 Anno accademico

1. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche stabilito per ciascun anno nel bando di ammissione.
2. All'inizio dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà di Psicologia definisce il calendario delle attività.

ART.9 Ordinamento didattico, programma generale di formazione e piano formativo individuale

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione ha un ordinamento didattico redatto in conformità alla normativa vigente.
2. Il programma generale di formazione della Scuola è redatto annualmente in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici e agli accordi vigenti fra l'Ateneo e le aziende sanitarie.
3. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i Responsabili delle Unità Operative, presso cui si svolge la formazione, definisce il piano formativo individuale di ciascuno specializzando, sulla base del programma generale di formazione e lo porta a conoscenza dello stesso, aggiornandolo in relazione alle mutate necessità didattiche.

ART.10 Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento e dal Regolamento Didattico della Scuola.
3. Lo specializzando ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza all'anno per motivi personali, che devono essere preventivamente approvati dal Direttore, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari autorizzata dal Direttore, previa valutazione preventiva dell'inerenza al piano formativo, non è computata nel periodo di trenta giorni di cui al precedente comma.
5. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

ART.11 Assenze per malattia

1. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore presentando, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

2. Le assenze per malattia non comportano la sospensione ai sensi del successivo art. 12 quando siano di durata inferiore ai quaranta giorni consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

ART.12 Sospensioni del periodo di formazione

1. Si ha sospensione del periodo di formazione qualora lo Specializzando si assenti dalle attività formative per un periodo superiore a quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. La sospensione del periodo di formazione è possibile solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - ☐ genitorialità;
 - ☐ grave e documentata malattia;
 - ☐ servizio militare.
3. I periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando pena la mancata ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma.
4. Le sospensioni devono essere comunicate al Direttore della Scuola e alla Segreteria Didattica delle Scuole di Specializzazione.

ART.13 Trasferimento in ingresso

1. È possibile ottenere il trasferimento presso una Scuola di Specializzazione dell'Università Vita-Salute San Raffaele che sia della stessa tipologia della scuola di provenienza e solo previo superamento degli esami di profitto dell'anno concluso.
2. In presenza di posti, lo specializzando deve presentare la domanda di trasferimento corredata dal nulla osta dell'Ateneo di provenienza, dal piano di studi e dal certificato di iscrizione con indicazione degli esami, in vista della delibera del Consiglio della scuola.
3. In caso di parere favorevole il Consiglio rilascia il nulla osta, che viene trasmesso all'Ateneo di provenienza dell'interessato.

ART.14 Trasferimento in uscita

1. Per trasferirsi presso la scuola di un altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola di appartenenza. Successivamente il Consiglio della Scuola, verificata la posizione dello specializzando, se del caso, delibera che nulla osta al trasferimento.
2. All'atto della presentazione della domanda di trasferimento lo specializzando dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

ART.15 Rinuncia e decadenza

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a regolarizzare la propria posizione amministrativa e a presentare il relativo modulo debitamente compilato alla Segreteria Didattica delle Scuole di Specializzazione.
2. Allo specializzando che abbia rinunciato agli studi possono essere rilasciati i certificati relativi alla carriera pregressa.
3. Sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:
 - ☐ la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
 - ☐ le assenze, non preventivamente autorizzate ai sensi del precedente art. 10, comma 3, che superino i 15 giorni complessivi all'anno;
 - ☐ il mancato superamento delle prove annuali stabilite per il corso di studi.

ART.16 Formazione nella rete formativa

1. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio della Scuola e recepiți nel proprio piano formativo individuale.
2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le strutture, i servizi, e a svolgere le attività in cui è articolata la singola Scuola.

ART.17 Formazione fuori dalla rete formativa

1. Previa approvazione da parte del Consiglio della Scuola, nonché formale accettazione della struttura ospitante, lo specializzando può svolgere periodi di formazione in strutture qualificate situate all'estero o sul territorio nazionale per un massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi in conformità al proprio piano formativo individuale.
2. L'approvazione di cui al comma precedente deve considerare le esigenze operative necessarie alle pratiche di riconoscimento dell'attività svolta.
3. Al termine del periodo di formazione presso la struttura esterna lo specializzando deve presentare al Consiglio della Scuola, una relazione sulla attività svolta e un certificato di frequenza al fine di ottenerne il riconoscimento.

ART.18 Attività di ricerca

1. Lo specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo mansioni specifiche in modo autonomo, ma sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nel programma generale di formazione della scuola.

ART.19 Tutor accademici

1. Ogni attività formativa degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutori accademici designati annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattica-formativa.
2. Il numero di specializzandi per tutor non può essere superiore a tre.
3. Sono compiti principali del tutor:
 - ☐ guidare gli specializzandi in ogni attività formativa e assistenziale;
 - ☐ impartire le disposizioni necessarie perché lo specializzando possa gradualmente assumersi maggiori responsabilità e possa raggiungere una maggiore autonomia;
 - ☐ verificare la coerenza tra le attività svolte e quanto contenuto nel libretto e approvare le attività e gli interventi svolti e registrati nel libretto;
 - ☐ valutare le attività svolte al termine dell'anno di formazione.

ART.20 Libretto di formazione specialistica

1. Tutti gli eventi della carriera dello specializzando vengono annotati sul libretto di formazione specialistica.
2. Lo specializzando deve registrare inderogabilmente sul libretto le attività svolte che devono essere confermate dal tutor con cui l'attività si è svolta.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, attesta la congruenza delle attività svolte con quelle previste dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione.

ART.21 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo

1. Al termine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame di profitto inerente alle attività formative svolte nel corso dell'anno. L'accesso al suddetto esame è previsto per gli specializzandi che hanno svolto tutte le attività previste dal proprio ordinamento e registrate quindi sul libretto,
2. Per poter sostenere l'esame di profitto è necessario che lo specializzando sia iscritto all'anno accademico, abbia ottenuto l'attestazione di frequenza e sia in regola con il pagamento di tasse e oneri.
3. Il Consiglio della Scuola stabilisce le date dell'esame di profitto ed eventuali appelli straordinari a beneficio degli specializzandi che debbano recuperare debiti formativi dovuti alla sospensione dell'attività formativa.
4. In caso di mancato superamento dell'esame, lo specializzando potrà ripeterlo per una sola volta.
5. L'esito negativo dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la decadenza dallo status di specializzando.

ART.22 Esame di Diploma

1. Lo specializzando dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati degli esami di profitto.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola ed è composta da sette membri, di cui almeno quattro professori o ricercatori titolari di insegnamenti appartenenti alla Facoltà a cui afferisce la Scuola, preferibilmente membri del Consiglio della stessa, tra i quali almeno due di prima fascia. Il Presidente della commissione è di norma il Direttore della Scuola.
3. Sono garantite sessioni straordinarie per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
4. Lo svolgimento dell'esame di diploma è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
5. Al fine di garantire l'originalità dell'elaborato finale in previsione del conseguimento del titolo, l'Ateneo può adottare strumenti di verifica antiplagio.

ART.23 Contemporanea iscrizione

1. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione di area psicologica presso l'Università Vita-Salute San Raffaele è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi nei limiti di quanto previsto dalla L. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

ART.24 Tasse

1. L'importo delle tasse e dei contributi sono determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione o da altro organo delegato allo scopo e disciplinato nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Lo specializzando che non è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria né ottenere certificazioni, in particolar modo la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

ART.25 Assicurazione

1. L'Università o l'ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando all'interno della rete formativa.

ART.26 Osservatorio interno delle Scuole di specializzazione

1. L'Università istituisce un Osservatorio interno con il compito di garantire un adeguato funzionamento di tutte le Scuole di specializzazione attivate presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. L'Osservatorio, mediante l'adozione di soluzioni coordinate e condivise, garantisce omogeneità nella gestione delle stesse tramite il monitoraggio degli standard e l'applicazione di un sistema di qualità totale applicato ad ogni singola Scuola.

ART.27 Profili sanzionatori

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre fonti regolamentari interne, così come nella regolamentazione delle strutture sanitarie presso le quali lo specializzando si trovi a svolgere la propria attività formativa, configura un illecito rilevante ai fini disciplinari secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.28 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene abrogato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'area psicologica emanato con Decreto Rettorale n. 5399 del 30 novembre 2017.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda ai regolamenti adottati dall'Ateneo e alle norme di legge.